

Sentenza: 21 maggio 2024, n. 120

Materia: bilancio e contabilità pubblica – armonizzazione dei bilanci pubblici

Parametri invocati: artt. 81, 97, primo comma e 117 secondo comma, lettera *e*) della Costituzione; artt. 3, 5 e 120 secondo comma, Cost.; principio di equilibrio e di sana gestione finanziaria del bilancio; principi di copertura pluriennale della spesa, di responsabilità nell'esercizio del mandato elettivo e di equità intergenerazionale; art. 42, comma 12, del d.lgs. n. 118 del 2011 (come norma interposta)

Giudizio: legittimità costituzionale in via incidentale

Rimettente: Corte dei conti – sezioni riunite per la Regione Siciliana

Oggetto:

1) art. 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziari e dei controlli), come modificato dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 18 gennaio 2021, n. 8 (Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili dei conti giudiziari e dei controlli)

2) art. 5 della legge della Regione Siciliana 26 novembre 2021, n. 30 (Assestamento del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 e per il triennio 2021/2023),

Esito:

- illegittimità costituzionale dell'art. 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziari e dei controlli), nella versione risultante a seguito delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 18 gennaio 2021, n. 8 (Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziari e dei controlli), applicato *ratione temporis*;
- illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Siciliana 26 novembre 2021, n. 30 (Assestamento del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 e per il triennio 2021/2023)

Estensore nota: Maria Palchetti

Sintesi:

La Corte dei Conti, sezioni riunite per la Regione Siciliana, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale delle disposizioni in epigrafe nel corso del giudizio di parifica del rendiconto generale della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2021.

Secondo il giudice rimettente l'art. 7 del d.lgs. n. 158 del 2019, nella versione applicabile *ratione temporis* costituirebbe deroga ai principi generali di cui all'art. 42, comma 12, del d.lgs. n. 118 del 2011 e all'Allegato 4/2, paragrafi da 9.2.20 a 9.2.30, del medesimo decreto, previsti dal legislatore statale nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva nella materia «armonizzazione dei bilanci pubblici», ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera *e*), Cost.

In particolare il rimettente censura l'art. 7 del d.lgs. n. 158 del 2019 là dove prevede di ripianare in dieci anni il disavanzo emerso nel 2018 e di sospendere per il 2021 il ripiano della quota annuale, rinviandone il recupero a partire dal 2022.

Secondo il *giudice a quo* l'art. 7 del d.lgs. n. 158 del 2019, nella versione applicabile *ratione temporis*, e l'art. 5 della legge reg. Siciliana n. 30 del 2021 costituirebbero una deroga al «modello uniforme» delineato dall'art. 42, comma 12, del d.lgs. n. 118 del 2011 – che rappresenterebbe norma interposta rispetto all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. nella materia «armonizzazione dei bilanci pubblici» – in quanto detterebbero per la sola Regione Siciliana regole sostanziali difformi da quelle previste per le altre regioni. Tale difformità comporterebbe altresì la violazione degli artt. 81 e 97, primo comma, Cost., sotto il profilo della lesione dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, degli interdipendenti principi di copertura pluriennale della spesa, di responsabilità nell'esercizio del mandato elettivo e di equità intergenerazionale, nonché degli artt. 3, 5 e 120, secondo comma, Cost., in quanto la disciplina di adeguamento dell'ordinamento regionale siciliano in materia di rientro dal disavanzo disporrebbe un irragionevole trattamento di maggior favore, discostandosi dall'uniforme paradigma statale che declina l'unità finanziaria ed economica della Repubblica sottesa alla disciplina della finanza pubblica.

La Corte Costituzionale ha innanzitutto ritenuto non fondati i profili di inammissibilità eccepiti dalla difesa della Regione Siciliana che aveva *medio tempore* impugnato la delibera di parifica delle sezioni territoriali dinnanzi alla Corte dei Conti, sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione.

La Corte Costituzionale ha ribadito che ai sensi dell'art. 21 delle Norme integrative e per costante giurisprudenza di questa Corte, le sorti del giudizio principale «non producono effetti sul giudizio davanti la Corte costituzionale» (sentenza n. 244 del 2020), in quanto «il giudizio incidentale di costituzionalità è autonomo rispetto al giudizio a quo, nel senso che non risente delle vicende di fatto, successive all'ordinanza di rimessione e relative al rapporto dedotto nel processo principale. Per questo, la costante giurisprudenza costituzionale afferma che la rilevanza della questione deve essere valutata alla luce delle circostanze sussistenti al momento del provvedimento di rimessione, senza che assumano rilievo eventi sopravvenuti (sentenze n. 244 e n. 85 del 2020), quand'anche costituiti dall'estinzione del giudizio principale per effetto di rinuncia da parte dei ricorrenti (ordinanza n. 96 del 2018)» (sentenza n. 270 del 2020).

Nel merito la Corte Costituzionale ha ritenuto fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte dei Conti nei confronti dell'art. 7 del d.lgs. n. 158 del 2019, vigente *ratione temporis*, in riferimento agli artt. 81, 97, primo comma, Cost., nonché per lesione del principio di equilibrio e di sana gestione finanziaria del bilancio e degli interdipendenti principi di copertura pluriennale della spesa, di responsabilità nell'esercizio del mandato elettivo e di equità intergenerazionale.

Richiamando un proprio precedente emesso in relazione a norme analoghe (sentenza n. 9 del 2024) la Corte ha affermato che per effetto della normativa censurata la Regione Siciliana può beneficiare per il 2021 di un indebito ampliamento della capacità di spesa pari alle quote di disavanzo relative al 2018 non recuperate, il cui ripiano è stato sospeso e rinviato in quote decennali a partire dal 2022. La possibilità di sospendere per un anno il pagamento delle quote di disavanzo pregresso, in una situazione già precaria per le finanze pubbliche siciliane, non fa che aggravare la situazione finanziaria della Regione, dal momento che, anziché intraprendere un percorso responsabile di contrazione della spesa, ne favorisce l'espansione, riducendo, fino ad azzerare per il 2021, l'onere restitutorio sottoscritto in precedenza dalla Regione con il piano di rientro. Tale scelta si ripercuote inevitabilmente sui già delicati equilibri di bilancio regionali, presidiati dagli artt. 81 e 97, primo comma, Cost., nonché sugli interdipendenti principi di copertura pluriennale della spesa, di responsabilità nell'esercizio del mandato elettivo e di equità intergenerazionale.

La Corte ha ritenuto altresì fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti dell'art. 5 della legge reg. Siciliana n. 30 del 2021.

La disposizione censurata, infatti, ha rideterminato integralmente il previgente percorso di rientro dal disavanzo della Regione Siciliana, recependo le innovazioni introdotte dalla normativa di attuazione statutaria di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 158 del 2019, vigente *ratione temporis*, sospendendo e dilatando i tempi di recupero del disavanzo.

Anche tale normativa comporta un illegittimo ampliamento della capacità di spesa della Regione Siciliana, la quale, anziché recuperare il disavanzo precedente, può così effettuare nuove spese prive di idonea copertura, provocando un peggioramento del già precario equilibrio finanziario, con conseguenze sui contribuenti presenti e futuri ai fini del ripristino del turbato equilibrio.

La Corte Costituzionale ha più volte affermato che, in presenza di difficoltà nel risanamento dell'ente strutturalmente deficitario, «il recupero del disavanzo non può essere ulteriormente procrastinato, dovendosi, per converso, porre in essere azioni indispensabili ad incentivare il buon andamento dei servizi e pratiche di amministrazione ispirate a una oculata e proficua spendita delle risorse della collettività (in tal senso, sentenze n. 235 del 2021 e n. 18 del 2019), anche per evitare gravose “eredità” per i futuri amministrati (ancora sentenza n. 235 del 2021)» (sentenza n. 9 del 2024). Peraltro con riguardo all'art. 7 del d.lgs. n. 158 del 2019, anche l'art. 5 della legge reg. Siciliana n. 30 del 2021 dispiega effetti negativi sull'equilibrio della finanza pubblica allargata, in quanto i conti della Regione Siciliana confluiscono nelle risultanze dei conti nazionali, con ciò ostacolando la realizzazione degli obiettivi macroeconomici nazionali e di quelli concordati in sede euro unitaria e sovranazionale (in tal senso, ex multis, sentenze n. 84 del 2023, n. 231 e n. 80 del 2017).

La Corte ha dichiarato quindi l'illegittimità costituzionale anche di tale disposizione per contrasto con la regola generale prevista per il recupero del disavanzo dall'art. 42, comma 12, del d.lgs. n. 118 del 2011, per violazione degli artt. 81, 97, primo comma, Cost., sotto il profilo del principio dell'obbligo di copertura della spesa, dell'equilibrio del bilancio e della sana gestione finanziaria.